

(n.)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal deputato: Sammartino

il

Norme per il sostegno alle produzioni cinematografiche in Sicilia. Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 21 agosto 2007, n.16

---O---

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il settore della produzione cinematografica e multimediale e – più in generale – dell'industria culturale e creativa rappresenta una realtà di grande rilievo in termini economici, sociali, culturali e d'immagine.

Oltre infatti agli evidenti aspetti legati alla crescita ed all'identità culturale, la produzione di film, documentari, serie televisive ed opere di animazione rappresenta un segmento importante per l'attività imprenditoriale diretta ed indiretta e per l'occupazione che riesce a generare.

Proprio in ragione di tale rilevanza socio-economica e guardando anche al potenziale in termini di promozione dell'immagine della Sicilia e del suo patrimonio culturale ed ambientale anche in termini di sviluppo dei flussi turistici, il legislatore regionale ha meritoriamente previsto, con Legge Regionale 21 agosto 2007, n.16, apposite norme volte a sostenere ed agevolare la produzione cinematografica ed audiovisiva sul territorio regionale.

A distanza di dodici anni, avuto riguardo ai concreti effetti della norma, alle esperienze realizzate da altre Regioni ed alle novità del quadro nazionale e comunitario

in materia, il sistema di sostegno alle produzioni risulta oggettivamente necessitare di una revisione ed aggiornamento che, fermo restando lo spirito originario, consenta di semplificare le procedure, coordinare gli strumenti regionali d'intervento con quelli statali e comunitari, assicurare una più effettiva e duratura ricaduta in termini di sviluppo ed occupazione del sostegno pubblico al settore.

L'articolo 1 istituisce e disciplina la Sicilia Film Commission, sul modello – rivelatosi efficace – di quanto già previsto da altre regioni (con speciale riferimento all'esperienza pugliese dell'Apulia Film Commission).

La detta Film Commission, costituita giuridicamente come Fondazione anche al fine di garantirne l'autonomia e l'agilità operativa, è destinata ad assumere i compiti di promozione ed attrazione delle produzioni, valorizzando il patrimonio culturale ed ambientale e le risorse tecniche e professionali presenti sul territorio regionale.

Sarà appunto la nuova entità a gestire tutte le iniziative a sostegno di produzione e circuitazione, a gestire gli interventi finanziati con risorse regionali già previsti dalla citata L.R. 16/2017, a svolgere funzioni di promozione, coordinamento ed informazione sulle opportunità per il settore previste da programmi statali e comunitari e dall'apporto di capitali privati.

La struttura intermedia prevista dalla previgente norma, ricondotta al competente Dipartimento regionale, svolgerà le funzioni di supporto alle attività della Fondazione.

L'articolo 2 modifica le vigenti previsioni in materia di composizione e funzioni della Consulta per il Cinema e l'Audiovisivo, cui competerà, tra l'altro, esprimere pareri sulla programmazione annuale e pluriennale degli strumenti degli strumenti di intervento finanziario regionale e sulla ripartizione delle risorse fra i vari settori.

L'articolo 3 sostituisce il vigente articolo 5 della L.R. 16/2017, prevedendo un meccanismo di selezione dei progetti mediante bandi tematici annuali, che assicurino un'effettiva competizione positiva fra le diverse proposte e la massima trasparenza nell'assegnazione dei contributi. Per valorizzare al meglio le giovani professionalità una quota del 10% del totale delle risorse viene assegnata prioritariamente ai registi under 40. Si prevede inoltre di riservare il 20% dei fondi al cofinanziamento di opere che accedano ai programmi comunitari (Europa Creativa) e statali di settore, entro i limiti di contributo pubblico previsti dalla normativa applicabile.

L'articolo 4 reca previsioni in materia di impiego di fondi extraregionali che possono essere destinati ad interventi di formazione e riqualificazione delle maestranze nonché al cofinanziamento del sostegno alle produzioni, entro i limiti e con le modalità previste dalle relative discipline istitutive ed atti di programmazione.

L'articolo 5, infine, reca modifiche ed abrogazioni di norme.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Sicilia Film Commission

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore del cinema e dell'audiovisivo, quale elemento di promozione culturale e di valorizzazione dell'immagine e del patrimonio artistico, storico, monumentale, ambientale ed antropico della Sicilia nonché quale settore strategico per lo sviluppo economico e l'occupazione sul territorio, la Regione promuove la costituzione di una Fondazione denominata "Sicilia Film Commission".

2. Alla Fondazione di cui al comma 1 potranno aderire i Comuni, i Liberi Consorzi di Comuni, le Città Metropolitane e le Camere di Commercio della Sicilia. Potranno altresì aderire alla stessa, nelle forme specificate dal relativo Statuto, gli organismi imprenditoriali ed associativi di settore.

3. La Fondazione Sicilia Film Commission avrà i seguenti compiti istituzionali:

a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attrarre in Sicilia le produzioni cinematografiche, televisive, multimediali e pubblicitarie italiane ed estere;

b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali realizzate nella Regione che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza della Sicilia;

c) coordinare le iniziative inerenti il settore cinematografico, multimediale e audiovisivo, quali festival, iniziative di promozione del territorio all'estero, promozione ed informazione anche a mezzo web, studio e ricerca;

d) valorizzare le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale;

e) gestire gli interventi finanziari di cui al Titolo II della Legge Regionale 21 agosto 2007, n.16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli eventuali ulteriori interventi agevolativi finanziati con risorse di provenienza extra-regionale secondo la relativa programmazione;

f) gestire e valorizzare la Filmoteca Regionale di cui all'articolo 14, comma 1-bis, lett.e) della Legge Regionale 14 aprile 2006, n.15 e successive modifiche ed integrazioni;

g) promuovere mediante interventi informativi e di supporto l'accesso delle imprese operanti sul territorio regionale ai programmi e strumenti agevolativi previsti dalla disciplina comunitaria e statale;

h) promuovere e sostenere, anche mediante apposite convenzioni, il sostegno alle produzioni con capitali di soggetti privati.

4. Per l'espletamento dei propri compiti d'istituto la Fondazione Sicilia Film Commission si avvale della struttura intermedia di cui all'articolo 14, della Legge Regionale 14 aprile 2006, n.15 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Entro il termine inderogabile di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, previo parere della competente Commissione Legislativa

Permanente all'Assemblea Regionale Siciliana, delibera gli atti necessari all'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

6. La deliberazione di cui al comma 5 dovrà altresì prevedere lo schema di Statuto della Fondazione nonché le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 4.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 10 della Legge Regionale 16/2007

1. All'articolo 10 della Legge Regionale 21 agosto 2007, n.16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del comma 1 sono aggiunte le parole “La Consulta esprime parere sulla programmazione annuale e pluriennale degli interventi finanziari di cui al Titolo II della Legge Regionale 21 agosto 2007, n.16 e successive modifiche ed integrazioni” ;

b) il comma 2 è così sostituito:

2. Fanno parte della Consulta:

a) l'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, che la presiede;

b) l'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

c) il Dirigente del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

d) il Dirigente preposto alla struttura intermedia di supporto alla Film Commission;

e) un componente in rappresentanza degli autori cinematografici e multi mediali;

f) due componenti in rappresentanza delle aziende attive nella produzione cinematografica, audiovisiva e multimediale, con sede legale ed operativa in Sicilia;

g) un componente in rappresentanza dell'ANCI Sicilia;

h) un componente in rappresentanza dei distributori ed esercenti;

i) un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dello spettacolo;

l) un componente in rappresentanza delle associazioni di cultura cinematografica e multimediale attive sul territorio regionale;

m) un esperto nominato fra i docenti universitari di materie dello spettacolo.

c) il comma 3 è così sostituito:

3. I componenti sono nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

d) Al comma 4 le parole “Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente “ sono sostituite dalle parole “struttura intermedia di supporto alla Film Commission presso il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo”.

Art. 3.

Fondo Regionale per il sostegno alle produzioni cinematografiche, audiovisive e multimediali

1. L'articolo 5 della Legge Regionale 21 agosto 2007, n.16 è così sostituito:

Articolo 5

Fondo Regionale per il sostegno alle produzioni cinematografiche, audiovisive e multimediali

1. Le risorse del Fondo Regionale per il sostegno alle produzioni cinematografiche, audiovisive e multimediali sono assegnate mediante modalità di evidenza pubblica a mezzo di bandi tematici annuali, con ripartizione fra:

- a) lungometraggi destinati alla circuitazione cinematografica;
- b) cortometraggi destinati alla circuitazione cinematografica e/o alla programmazione televisiva;
- c) produzioni audiovisive seriali destinate alla programmazione televisiva o via web;
- d) produzioni audiovisive a carattere di documentario;
- e) produzioni cinematografiche d'essai;
- f) altre produzioni audiovisive e multimediali anche destinate alla fruizione online.

2. La ripartizione delle risorse fra i settori di cui al comma 1 è operata mediante apposito programma annuale e pluriennale, adottato con Decreto dell'Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, sentito il parere della Consulta regionale per il Cinema.

3. Nella ripartizione delle risorse di cui ai commi precedenti una quota non inferiore al dieci per cento è destinata alle iniziative promosse da registi e produttori residenti sul territorio regionale di età inferiore ai 40 anni.

4. Nell'ambito dei criteri di priorità per l'accesso ai benefici del Fondo una quota del 20 per cento del totale delle risorse è riservata prioritariamente al cofinanziamento delle produzioni beneficiarie di contributi nell'ambito di programmi comunitari e statali, entro i limiti di contributo pubblico previsti dalla relativa disciplina.

5. Il contributo a carico del Fondo non può superare i seguenti livelli in percentuale sul totale delle spese ammissibili e rendicontate:

- a) il trenta per cento per le opere audiovisive a carattere seriale destinate alla programmazione televisiva o via web;

b) il cinquanta per cento per i lungometraggi, cortometraggi ed i documentari destinati alla circuitazione cinematografica;

c) il settanta per cento per le produzioni d'essai e le altre produzioni audiovisive e multimediali

5. L'importo annuale dei benefici erogati dal Fondo non può essere maggiore di:

a) 500.000 euro per le produzioni a carattere seriale destinate alla circuitazione su emittenti televisive nazionali ed internazionali, che garantiscano l'effettuazione di almeno dieci settimane di riprese sul territorio regionale;

b) 300.000 euro per i lungometraggi ed i documentari destinati alla circuitazione cinematografica e televisiva, che garantiscano l'effettuazione di almeno sette settimane di riprese sul territorio regionale;

c) 150.000 euro per le altre produzioni.

6. I soggetti beneficiari sono tenuti a garantire e documentare che per la produzione cinematografica, audiovisiva o multimediale abbiano trovato impiego:

a) almeno 12 professionisti residenti sul territorio regionale per l'intera durata della produzione, con esclusione di attori, figuranti e comparse per le produzioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo;

b) almeno 5 professionisti residenti sul territorio regionale per l'intera durata della produzione, con esclusione di attori, figuranti e comparse per le produzioni di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 1 del presente articolo;

7. I soggetti beneficiari dovranno altresì documentare a pena di decadenza, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo a carico del Fondo, il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali del personale a qualsiasi titolo impiegato e dell'effettivo pagamento dei servizi connessi alla produzione resi da soggetti terzi.

8. L'inizio delle riprese deve realizzarsi entro il termine massimo di un anno dalla concessione del contributo e le stesse devono concludersi entro l'anno successivo.

9. I soggetti beneficiari dei contributi garantiscono altresì:

a) la menzione nei titoli di testa della dicitura "in collaborazione con Sicilia Film Commission";

b) per tutte le produzioni, ed in ogni singola puntata dei film seriali, i primi ringraziamenti nei titoli di coda a "Sicilia Film Commission" e alla "Regione Siciliana";

c) la menzione su tutta la pubblicità del film della dicitura "in collaborazione con Sicilia Film Commission";

d) la partecipazione a una conferenza stampa durante il periodo delle riprese, da tenersi in Sicilia, con la presenza del regista e degli interpreti principali e dell'Assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo o un suo delegato;

e) la concessione a titolo gratuito alla Sicilia Film Commission dei diritti di almeno cinque foto di scena a scelta, nonché la concessione del permesso ad un operatore delegato dalla Film Commission di scattare foto di scena e di effettuare riprese del backstage durante almeno una giornata di riprese;

f) la concessione a titolo gratuito alla Sicilia Film Commission dei diritti di utilizzazione di un totale di tre minuti del montato definitivo del film, da individuare di

concerto con la società di produzione, da utilizzare all'interno dei materiali audiovisivi promozionali prodotti dalla Sicilia Film Commission allo scopo di divulgare le opportunità produttive promosse dalla stessa;

g) la concessione a titolo gratuito, anche a scopo di proiezione sul territorio regionale senza fini di lucro, alla Sicilia Film Commission, entro e non oltre trenta giorni dalla prima proiezione pubblica, o comunque dalla messa in onda o dall'uscita in sala, di due copie DVD alta qualità del film montato e di una copia digital Beta alta qualità del film montato;

h) l'autorizzazione a un rappresentante della Sicilia Film Commission di presenziare sul set;

i) la concessione a titolo gratuito di copia della rassegna stampa, di una copia del press book film e di due copie dei manifesti e della locandina dei film, qualora esistenti;

j) l'organizzazione di una anteprima della produzione sul territorio regionale e, in caso di partecipazione del film a festival nazionali e internazionali, il coinvolgimento della Sicilia Film Commission nelle conferenze stampa di presentazione per tutte le produzioni;

k) il deposito presso la Sicilia Film Commission, con diritto d'uso per scopi non commerciali, di una copia delle opere realizzate con gli interventi della presente legge, di qualità tale da permetterne la conservazione, la riproduzione e l'utilizzo via internet.

Art. 4

Fondi extraregionali

1. Al fine di favorire lo sviluppo complessivo del sistema produttivo regionale nel settore cinematografico, audiovisivo e multimediale, tutelare le professionalità ed i livelli occupazionali la Regione promuove l'attivazione di corsi di formazione e riqualificazione del personale tecnico e di scena.

2. Gli interventi formativi di cui al comma 1 sono promossi dal Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, sentito il parere della Consulta regionale per il Cinema e l'Audiovisivo, mediante l'impiego di fondi di provenienza extraregionale all'uopo idonei, secondo i limiti e con le modalità previsti dai relativi atti di programmazione e dalla normativa comunitaria e statale.

3. Gli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere finanziati anche mediante l'impiego di fondi di provenienza extraregionale all'uopo idonei, secondo i limiti e con le modalità previsti dai relativi atti di programmazione e dalla normativa comunitaria e statale.

Art. 5.

Modifiche ed abrogazioni di norme

1. Agli articoli 3,4, 6 e 8 della Legge Regionale 21 agosto 2007, n.16 le parole "dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole "del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della Legge Regionale 21 agosto 2007, n.16 è abrogato .

Art. .6
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.